

Riunione in remoto del 24 maggio 2021
Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche

Presenti:

- geom. Bigongiari e geom. Ragghianti per Collegio Prov.le GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI;
- ing. Micheli per Ordine INGEGNERI della Provincia di Lucca;
- arch. Barsotti e arch. Corti per Ordine degli ARCHITETTI;
- dott. Buonaccorsi per Ordine dei GEOLOGI della Toscana;
- ass. Mammini, arch. Nespolo, geom. Andracchio e geom. Del Carlo in rappresentanza del Comune di Lucca.

Verbalizzante: Roberta Bertussi.

APPUNTAMENTI CON I TECNICI ISTRUTTORI DEL SUE.

La seduta si apre alle ore 11.10 con le seguenti richieste avanzate dai rappresentanti degli ordini presenti:

- negli appuntamenti in remoto (mediante piattaforme Skype/Zoom), date le difficoltà informatiche segnalate da alcuni professionisti, che siano i tecnici istruttori comunali a produrre il link necessario alla riunione;
- se è prevista a breve la ripresa degli appuntamenti in presenza.

Risponde l'arch. Nespolo, il quale:

- assicura, in caso di segnalate difficoltà, la disponibilità del personale del Servizio Edilizia Privata al supporto informatico negli appuntamenti in remoto;
- informa che l'Amministrazione sta predisponendo, alla luce dell'andamento dei contagi da Covid19, nuove disposizioni organizzative sulla base delle quali verrà valutata la ripresa degli appuntamenti in presenza. Nell'organizzazione degli appuntamenti conferma l'intenzione di adottare un sistema "ibrido", che preveda incontri in remoto e in presenza, comunque "programmati", al fine di evitare giornate di ricevimento libero che comportano la presenza prolungata nei corridoi di professionisti che attendono di essere ricevuti dai tecnici. Ricorda ai presenti come la modalità di appuntamento in remoto presenti innegabili vantaggi in termini di tempo, spostamento fisico e condivisione immediata di documenti.

TEMPI DI ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO E COINVOLGIMENTO DEGLI ORDINI NEL RELATIVO PERCORSO PARTECIPATIVO.

L'assessora Mammini informa i presenti dell'avvenuta proroga, fino a fine anno, dei termini di efficacia delle previsioni contenute negli attuali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, disposta con L.R. n. 15/2021 del 14/05/2021, già pubblicata sul BURT (**Al. 1**).

L'ing. Micheli chiede all'assessora Mammini se, per il Comune di Lucca, sia già stato individuato un termine preciso entro il quale verrà adottato il Piano Operativo, onde poter prevedere quando scatteranno le norme di salvaguardia. L'assessora Mammini comunica l'intenzione dell'Amministrazione di adottare il Piano Operativo prima della fine di luglio; assicura che verranno organizzati seminari nei quali il Piano verrà illustrato, anche in vista della presentazione delle successive osservazioni. Spiega che la logica del Piano è ispirata alla massima semplificazione, tale da rendere le relative norme il meno interpretabili possibile, così da riuscire a lavorare in chiarezza e sicurezza su tante questioni.

L'ing. Micheli osserva che l'adozione di uno strumento così complesso, che normerà l'intero territorio comunale prevedendo per ciascuna area gli interventi assentibili, a fine luglio, periodo estivo in cui l'attività lavorativa subisce fisiologicamente un rallentamento, potrebbe comportare il fatto che sia i professionisti che le associazioni non abbiano il tempo necessario e sufficiente per verificare tutte le previsioni ivi contenute.

L'assessora Mammini risponde che l'Amministrazione si è posta tale questione, ma non vi sono molte alternative perseguibili; nel senso che o si cerca di adottare il documento il prima possibile, "cadendo" temporalmente nel periodo estivo oppure, inevitabilmente, bisogna aspettare il mese di settembre. Osserva come i mesi estivi non determinino più il blocco dell'attività lavorativa come avveniva in passato; ciò anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid19 che di fatto ha imposto una lunga pausa, durata più di un anno, da recuperare. Non esclude comunque la

possibilità di prorogare il termine utile per la presentazione delle osservazioni al Piano, ed inoltre fa notare che il tempo complessivo per prendere visione del piano e formulare osservazioni si estende, di fatto, anche in relazione alle tempistiche di pubblicazione sul BURT.

L'arch. Corti chiede all'assessora Mammini se sia possibile far avere al Tavolo Tecnico un'anticipazione dei principi fondamentali a cui l'Amministrazione si è ispirata nella formulazione del Piano, al fine di comprenderne la logica.

L'assessora Mammini si dichiara disponibile ad organizzare una serie di incontri finalizzati alla condivisione dei principi, utilizzando la piattaforma del Tavolo Tecnico ed estendendo la partecipazione anche ad altri servizi, tra cui quello degli Strumenti Urbanistici.

L'arch. Corti si associa all'ing. Micheli nella richiesta di estendere il termine utile per la presentazione delle osservazioni al Piano.

FRAZIONAMENTI, A FINI RESIDENZIALI, IN CENTRO STORICO.

Il geom. Ragghianti riporta all'attenzione dei presenti la questione, già affrontata nella riunione del 28/04 u.s., relativa al frazionamento ai fini residenziali in centro storico, chiedendo al geom. Andracchio e al dirigente arch. Nespolo se hanno avuto modo di confrontarsi nel merito.


L'arch. Nespolo riferisce di aver esaminato la relativa norma, ovvero l'art. 38.1 delle Norme Tecniche Attuative del Regolamento Urbanistico, affermando che la medesima non si presta, a suo avviso, ad interpretazioni troppo complesse. Ricorda che già in passato il Comune di Lucca aveva fatto ricorso all'adozione di un atto interpretativo, più precisamente la determinazione n. 2311/2012 a firma dell'allora dirigente dott. Di Bugno. Spiega che per il solo centro storico il frazionamento non può dar luogo ad unità immobiliari che, se residenziali, non dispongano della superficie minima prescritta dalle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, ovvero una superficie netta (calpestabile) di mq. 50 e una dotazione minima di soggiorno, camera doppia, vano cucina o angolo cottura nel locale soggiorno e un bagno.

La necessità di predisporre almeno l'"angolo cottura" è peraltro pacifica, anche alla luce del fatto che, in sede di approvazione dello strumento urbanistico nel 2012, la dicitura "posto cottura" è stata sostituita proprio con quella di "angolo cottura" (per cui, in termini più generali, si viene ad avere una triplice differenziazione: la cucina tradizionale, l'angolo cottura – ossia piccolo locale accessorio del soggiorno, dotato di una minima finestra - e il posto cottura – cioè piccola cucina posta dentro al soggiorno – a tale riguardo, e per maggior dettaglio, si rimanda alle definizioni del Regolamento Edilizio). Non ravvede, dunque, particolari difficoltà interpretative, se non il fatto che la norma debba essere letta in combinato disposto con il citato regolamento edilizio che fornisce le definizioni di angolo cottura e posto cottura.

Il geom. Ragghianti osserva che la norma in questione non contiene un'elencazione tassativa dei locali summenzionati, bensì che, in caso di frazionamento, l'alloggio deve avere la superficie minima rispetto a quella di un altro alloggio comparato, composto da quei locali, non inferiore a mq. 50. Prosegue affermando che anche nella determinazione n. 2311/2012 non viene specificato che debbano esserci tassativamente quei locali, ma che si parla soltanto di "possibilità" di poterli prevedere.

L'arch. Nespolo evidenzia come il pianificatore abbia voluto fare un elenco specifico di quei locali, aggiunto all'ulteriore condizione di una superficie di almeno mq. 50. Conclude che se il pianificatore non avesse voluto una specifica dotazione, si sarebbe dovuto astenere dal fare un elenco, limitandosi a indicare i 50 mq. come superficie netta di riferimento rispetto alla quale non andare al di sotto. Ritiene valida questa lettura della norma, anche in considerazione del fatto che ormai si è nella fase conclusiva della sua applicazione, e già oggetto di precedenti chiarimenti nel senso sopra citato.

In merito alla definizione di angolo cottura il geom. Andracchio ribadisce che non vi è possibilità di interpretare in maniera diversa - da come precedentemente indicato - l'art. 38.1 delle Norme Tecniche Attuative del Regolamento Urbanistico, anche alla luce dell'applicazione fatta in questi anni. Procede ad una veloce ricognizione delle osservazioni presentate antecedentemente alla formazione della norma, in particolare la n. 306 (Mannocci – Italia Nostra) che chiedeva l'eliminazione delle parole aggiunte "angolo" - "posto cottura", parzialmente accolta con l'inserimento della dicitura "angolo cottura", che avalorebbe come chiave di lettura corretta, non la somma dei metri quadri delle stanze, ma la dotazione effettiva in termini di locali. Ricorda, inoltre, che in sede di commissione urbanistica si conveniva di intendere l'angolo cottura come "stanzina" di vetro o in muratura.



STUDI IDRAULICI IN MATERIA DI CORSI D'ACQUA.

Il dott. Buonaccorsi chiede all'assessora Mammini se in fase di stesura del Piano Operativo sono stati affidati a professionisti esterni gli studi idraulici sui corsi d'acqua, in quanto la L.R. n. 41/2018 (n.d.r. "Disposizioni in materia di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del D.Lgs. n. 23/02/2010 n. 49. Modifiche alla L.R. n. 80/2015 e alla L.R. n. 65/2014") prevede, per tutti quei corsi d'acqua che non sono muniti di studi idraulici, un battente fisso di circa ml. 2,00 che crea non pochi problemi. In particolare, chiede se questi studi includano tutti i corsi d'acqua a tappeto. L'assessora assicura che, oltre ad aver investito di tale mansione il geologo interno dott. Paoli, sono stati conferiti incarichi esterni di studio sia a un ingegnere idraulico che ad un geologo. Si riserva di far sapere se lo studio riguarda tutti i corsi d'acqua. L'arch. Nespolo coglie l'occasione di questa domanda per sensibilizzare gli ordini – e i loro iscritti – sull'importanza dei contenuti della L.R. n. 41/2018, che, fra l'altro, incide sulla ammissibilità degli interventi edilizi diretti.

VINCOLO CIMITERIALE.

Il geom. Ragghianti pone ai presenti il tema del vincolo cimiteriale, chiedendo al dirigente di esprimersi al riguardo. L'arch. Nespolo osserva che l'interpretazione su tale argomento si è formata in maniera univoca negli ultimi anni. Il vincolo cimiteriale è disciplinato dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie – R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 - che nel tempo ha subito diverse modifiche. Nel 2002 una legge dello Stato (la n. 166 del 1 agosto 2002) modifica la disciplina: la fascia di rispetto è stabilita in mt. 200 e può essere ridotta per interventi pubblici o interventi urbanistici. All'interno di tale fascia è sempre ammessa l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamenti nella misura del 10% del patrimonio edilizio esistente (vedasi per maggior dettaglio l'art. 338, ultimo periodo, del R.D. 2165/1934). Inizialmente, alla luce delle prime fasi applicative della normativa innovata, è stato ipotizzato da alcuni enti che le riduzioni delle fasce di rispetto disposte con provvedimenti precedenti rimanessero comunque operanti, in quanto non superate dall'introduzione della modifica del 2002 al T.U.L.L.S.S. La giurisprudenza penale ed amministrativa si è di converso espressa in termini sostanzialmente univoci sul rispetto dei 200 mt. di fascia cimiteriale. Ferma restando l'ammissibilità degli interventi sopra citati, sono da disapplicarsi le riduzioni disposte con provvedimenti pregressi in quanto non sono più consentite riduzioni generalizzate delle fasce di rispetto; sono invece sempre ammesse riduzioni, previo voto del Consiglio Comunale, per singole opere, che si sostanzino in opere pubbliche o interventi urbanistici, previo parere favorevole dell'Asl, che abbiano un livello di tutela dell'interesse pubblico parificabile agli interessi tutelati, ovvero gli interessi igienico-sanitari, quelli di tutela della sacralità dei luoghi, nonché gli interessi di mantenimento dell'area libera in caso di ampliamento del cimitero (ad es. non è valida una deroga per un intervento residenziale ERP). Per quanto riguarda eventuali opere già autorizzate all'interno della fascia di rispetto cimiteriale la discussione si rivolge alle tematiche della disciplina in materia di autotutela, ed alle specifiche condizioni previste dalle relative disposizioni (art. 21 *nonies* L. 241/1990).

SPECIFICHE TECNICHE E INDICAZIONI IN MERITO AGLI ELABORATI PROGETTUALI DA ALLEGARE ALLE PRATICHE ON LINE.

Interviene il geom. Del Carlo che osserva come, con la presentazione telematica delle pratiche edilizie pervengano sempre più spesso files "spezzettati" relativi alle tavole progettuali che rendono particolarmente laboriosa l'istruttoria tecnica della pratica (per es. sono state presentate pratiche con 80-100 allegati). In ragione di questo fatto l'ufficio provvederà a modificare le note tecniche operative pubblicate su sito istituzionale del Comune.

Condivide con i rappresentati degli ordini documento pdf contenente le modifiche alle note tecniche operative (**All. 2**), chiedendo loro di provvedere alla diffusione tra gli iscritti delle indicazioni ivi riportate.

- Formato file (punto 3 del documento): i file devono pervenire in formato *.pdf oppure, in caso di documenti che necessitano la firma digitale, in formato *.p7m. Non è possibile utilizzare files zippati.

- Contenuto del singolo file (punto 4 del documento): l'intenzione dell'ufficio è quella di limitare il più possibile, per esigenze istruttorie, il numero dei files trasmessi, per cui è opportuno comporre all'interno di un unico file tutto ciò che è logico sia ivi contenuto. Per es., tutto ciò che riguarda lo stato attuale deve essere contenuto in un unico file; nel caso di un edificio di n. 4 piani dovranno essere realizzati n. 4 stati attuali (uno per ciascun piano); ognuno sarà rappresentato su un A3 che verrà unito agli altri tre in un unico file denominato "stato attuale" e che renderà la

rappresentazione totale del fabbricato articolato su quattro piani; stessa procedura, poi, per gli stati di progetto e gli stati sovrapposti.

- Formato di rappresentazione richiesto (punto 5 del documento): il formato preferito per le tavole rimane l'A3, per cui occorrerà comporre all'interno di un unico file una serie di A3 con planimetrie, sezioni e prospetti. Quest'operazione, di facile esecuzione attraverso l'utilizzo di programmi dedicati on line, riveste carattere di estrema utilità per l'ufficio, in quanto consente ai tecnici istruttori di visualizzare sul doppio schermo in dotazione la tavola in formato A3, sfogliando contemporaneamente, per es., stato attuale e stato modificato, ed anche di inviare le tavole, così come ricevute, agli altri uffici (es. ufficio paesaggistica, ufficio ambientale) mantenendo un formato unico che rimane di riferimento anche per le fasi successive del procedimento.

Per interventi complessi o di dimensioni molto grandi sono ammessi formati superiori all'A3, fino all'A0, con riserva dell'Ufficio di chiedere al progettista copia cartacea degli elaborati per una lettura più agevole.

- Codifica e nome del file (punto 6 del documento): la denominazione dei files viene semplificata e distinta in 2 parti: ad una prima parte descrittiva denominata, per es., "stato attuale" o "stato modificato" o "stato sovrapposto" occorrerà aggiungerne una seconda distintiva costituita, a titolo esemplificativo, dalle seguenti sigle "_r0" o "_r1" da inserire a seconda delle revisioni effettuate nel corso della pratica.

Sono state create nuove denominazioni di files, solitamente ricorrenti nella composizione di una pratica, come "relazione tecnica", "inquadramento cartografico", "documentazione fotografica"; per la denominazione di ogni altro allegato dovrà essere utilizzata la dicitura esemplificativa "Allegato n. (...)", indicando tra le parentesi, con non più di tre parole, la qualificazione specifica del file, per es. "Allegato 01 (Relazione Termoacustica)".

Il geom. Del Carlo richiama l'attenzione dei presenti sul punto 1.4 del Capo II "Requisiti del progetto" del documento, in quanto viene rilevato che spesso, in occasione della presentazione di sanatorie, i professionisti esterni:

- non tengono in considerazione il requisito necessario della doppia conformità delle opere, ai sensi dell'art. 209 L.R. n. 65/2014;
- non indicano l'epoca in cui sono stati compiuti gli abusi oggetto di sanatoria.

Il geom. Del Carlo conclude affermando che, sebbene le specifiche tecniche prese in esame siano state realizzate per uniformare il più possibile il contenuto delle pratiche telematiche allo scopo ultimo di rendere più agevole e veloce l'istruttoria tecnica, l'Ufficio non può esimersi dall'applicare una certa flessibilità dinanzi a situazioni che risulteranno essere non standardizzabili.

Il geom. Andracchio richiama, infine, l'attenzione dei presenti sull'aggiornamento degli oneri ai parametri Istat effettuato dall'Ufficio, invitando ad utilizzare per il relativo calcolo il mod. C aggiornato al 30/12/2020, pubblicato sul sito istituzionale del Comune e che verrà inoltrato attraverso news letter.

La prossima seduta viene fissata per lunedì 28/06 p.v. alle ore 11.00.

La seduta termina alle ore 13.15.

Allegati:

- 1) L.R. n. 15/2021 del 14/05/2021;
- 2) Specifiche tecniche e indicazioni in merito alla sottoscrizione digitale degli elaborati progettuali da allegare alla pratica on line.